



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C-TER) e C-QUATER), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il *"Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* convertito dalla legge 24



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

febbraio 2023, n. 14 e, in particolare, l'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 4, che ha previsto, fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale, tra le altre, delle Forze di polizia evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, la possibilità di semplificare, anche in deroga alle disposizioni di settore, le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta, anche con quesiti a risposta multipla, o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti nonché di disciplinare lo svolgimento dei relativi corsi di formazione secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, concernente *"Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento dei funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici e attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante *"Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *"Regolamento degli Istituti di Istruzione"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante *"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato"*;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante *"Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c, c-bis), c-ter) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*;

VISTI

i decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019, 26 marzo 2019, 26



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

febbraio 2020 e 17 aprile 2020 concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017;

- CONSIDERATA** la necessità di assicurare massima speditezza alle procedure concorsuali, previste nella fase transitoria di prima attuazione del d. lgs. n. 95 del 2017 e non ancora espletate, al fine di evitare flessioni dei livelli di operatività connessi alle significative carenze del personale nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- RITENUTO** di poter conseguire lo snellimento delle procedure selettive rideterminando, ai sensi del citato articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023, le modalità di svolgimento dei tre concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, non ancora avviati e da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della precedente lettera c-bis) del citato decreto legislativo;
- RITENUTO** di poter realizzare il predetto obiettivo modificando, sulla base dell'esperienza maturata, la disciplina delle modalità di presentazione e di definizione dei titoli valutabili, sia nella procedura concorsuale per soli titoli, sia in quella per titoli ed esami, mediante la previsione di una partecipazione rafforzata del candidato e una determinazione anticipata dei titoli oggetto di valutazione in analogia a quanto previsto dal D.M. 9 settembre 2022, n. 168 recante la disciplina, a regime, dei concorsi e dei corsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e ai ruoli del personale della Polizia di Stato, nonché prevedendo, nel concorso interno per titoli ed esame, quale unica prova d'esame la prova scritta, consistente in un questionario con risposte a scelta multipla, con eliminazione della prova orale;
- RITENUTO** altresì, per le medesime finalità, di accelerare anche lo svolgimento dei relativi corsi di formazione secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023;
- RITENUTO** altresì, di dover emanare un nuovo decreto dipartimentale per la disciplina delle citate procedure concorsuali al fine di realizzare una raccolta ordinata delle disposizioni applicabili anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), le modalità di accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, mediante concorsi interni per titoli e per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c-ter) e c-quater) del decreto legislativo.

CAPO II CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2 (Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli di cui all'articolo 1, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato cui è ammesso a partecipare il personale del ruolo dei sovrintendenti indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), numero 1), del decreto legislativo, compreso quello privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Articolo 3 (Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e un giudizio complessivo inferiore a buono.

2. È, altresì, escluso dal concorso, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelativamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 4 (Bando di concorso)

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) i titoli valutabili e i relativi punteggi, secondo quanto previsto dall'articolo 7, le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;
- d) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5 (Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

Articolo 7 (Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 25, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 3;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 6;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 3;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore fino a punti 4, così distinti:

- ruolo dei SOVRINTENDENTI, relativo a ciascun anno

- Ottimo 54+2, punti 2;
- Ottimo 54+1, punti 1,99;
- Ottimo 54, punti 1,97;
- Ottimo 53, punti 1,96;
- Ottimo 52, punti 1,95;
- Ottimo 51, punti 1,94;
- Ottimo 50, punti 1,93;
- Distinto 49, punti 1,7;
- Distinto 48, punti 1,68;
- Distinto 47, punti 1,67;
- Distinto 46, punti 1,66;
- Distinto 45, punti 1,65;
- Distinto 44, punti 1,64;
- Distinto 43, punti 1,63;
- Distinto 42, punti 1,62;
- Distinto 41, punti 1,61;
- Buono 40, punti 1,2;
- Buono 39, punti 1,19;
- Buono 38, punti 1,18;
- Buono 37, punti 1,17;
- Buono 36, punti 1,16;
- Buono 35, punti 1,15;
- Buono 34, punti 1,14;
- Buono 33, punti 1,13;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Buono 32, punti 1,12;
- ruolo ASSISTENTI e AGENTI, relativo a ciascun anno
 - Ottimo 45+2, punti 2;
 - Ottimo 45+1, punti 1,99;
 - Ottimo 45, punti 1,97;
 - Ottimo 44, punti 1,96;
 - Ottimo 43, punti 1,95;
 - Ottimo 42, punti 1,94;
 - Ottimo 41, punti 1,93;
 - Distinto 40, punti 1,7;
 - Distinto 39, punti 1,68;
 - Distinto 38, punti 1,67;
 - Distinto 37, punti 1,66;
 - Distinto 36, punti 1,65;
 - Distinto 35, punti 1,64;
 - Distinto 34, punti 1,63;
 - Buono 33, punti 1,2;
 - Buono 32, punti 1,19;
 - Buono 31, punti 1,18;
 - Buono 30, punti 1,17;
 - Buono 29, punti 1,16;
 - Buono 28, punti 1,15;
 - Buono 27, punti 1,14;
 - Buono 26, punti 1,13;
- 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4, così distinti:
 - medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2;
 - medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,50;
 - medaglia di bronzo al Valor Militare o Civile, punti 1;
 - medaglia d'oro al merito civile, punti 0,80;
 - medaglia d'argento al merito civile, punti 0,70;
 - medaglia di bronzo al merito civile, punti 0,60;
 - medaglia d'oro fondazione Carnegie, punti 0,50;
 - medaglia d'argento fondazione Carnegie, punti 0,40;
 - medaglia di bronzo fondazione Carnegie, punti 0,30;
 - attestato di benemeranza fondazione Carnegie, punti 0,20;
 - medaglia, croce, attestato commemorativo o di benemeranza Nato, protezione civile o simili, punti 0,50;
 - promozione per merito straordinario, punti 2;
 - promozione per merito straordinario a vice sovrintendente, punti 3,5;
 - encomio solenne, punti 1,75;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- encomio semplice, punti 1,30;
- lode, punti 1;
- commendatore "O.M.R.I.", punti 0,75;
- ufficiale "O.M.R.I.", punti 0,40;
- cavaliere "O.M.R.I.", punti 0,15;
- medaglia d'oro olimpiadi, punti 1,40;
- medaglia d'argento olimpiadi, punti 1,20;
- medaglia di bronzo olimpiadi, punti 1;
- medaglia d'oro campionato mondiale, punti 1,20;
- medaglia d'argento campionato mondiale, punti 1;
- medaglia di bronzo campionato mondiale, punti 0,80;
- medaglia d'oro coppa del mondo, punti 1,20;
- medaglia d'argento coppa del mondo, punti 1;
- medaglia di bronzo coppa del mondo, punti 0,80;
- medaglia d'oro campionato europeo, punti 1;
- medaglia d'argento campionato europeo, punti 0,80;
- medaglia di bronzo campionato europeo, punti 0,60;

6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2, così distinti:

- responsabile posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, punti 1,2;
- indagini sotto copertura specificatamente determinate con provvedimento dell'autorità competente (DCSA), punti 1,2;
- responsabile servizio prevenzione e protezione, punti 0,80;
- cassiere, punti 0,40;
- consegnatario VECA/TLC/responsabile armeria, punti 0,40;
- *focal point*, punti 0,40;
- preposto (sicurezza sul lavoro), punti 0,40;
- amministratore di reti informatiche/*Tutor Mipgweb*, punti 0,20;
- Pubblico Ministero, punti 1 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1);
- docenza/conferenza, punti 0,80 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1).

7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione, superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 8 marzo 2022, ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2, così distinti:

- corsi di specializzazione, di cui alla Macro area A, punti 1,2;
- corsi di elevata qualificazione, di cui alla Macro area B, punti 0,80;
- corsi di media qualificazione, di cui alla Macro area C, punti 0,40;
- corsi qualificanti, di cui alla Macro area D, punti 0,20.

8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, punti 1;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma triennale di scuola secondaria di secondo grado, punti 0,5;
- 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado, punti 1;
- 3) diploma di laurea, punti 2;
- 4) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, punti 3,5;
- 5) diplomi di specializzazione universitaria, punti 1,5;
- 6) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, punti 2;
- 7) master universitari di primo o di secondo livello, punti 2;
- 8) dottorato di ricerca, punti 2;
- 9) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, punti 0,5;
- 10) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, punti 0,5.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.

3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, si applicano i seguenti criteri:

- a) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla durata degli stessi;
- b) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
- c) assegnazione di un punteggio maggiore alle promozioni per merito straordinario che determinano il passaggio al ruolo superiore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) attribuzione di un punteggio al titolo di studio di livello più elevato: il punteggio così attribuito si intende comprensivo di quello previsto per i titoli di studio di minore livello.
5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, e sottoscritte, entro 10 giorni, per conferma, dal candidato.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
8. Le schede di cui al comma 7 sono singolarmente pubblicate sul Portale concorsi, nell'area personale del candidato il quale, entro dieci giorni, può segnalare eventuali errori sollecitando la rivalutazione dei titoli prima della definitiva formulazione della graduatoria finale. In tale ipotesi la Commissione esaminatrice procede al riesame della posizione del candidato entro i quarantacinque giorni successivi.

Articolo 8

(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO III

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli ed esami di cui all'articolo 1 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di polizia indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), numero 2), del decreto legislativo, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 con esclusione del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del presente decreto.

3. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che superano la prova d'esame.

Articolo 10 (Bando di concorso)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, il bando di concorso indica:
 - a) le materie oggetto della prova d'esame;
 - b) la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario della prova scritta con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la relativa ripartizione dei candidati tra le stesse.

Articolo 11 (Prova d'esame)

1. La prova d'esame del concorso di cui al presente Capo è costituita da una prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto penale ovvero diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
 - b) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - c) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

La predisposizione dell'archivio informatico dei quesiti, curata dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. La correzione delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a quaranta sessantasettesimi supera la prova scritta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 12

(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO IV

CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 13

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore cui avviare i vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di esame per l'esame finale e fissa i criteri per lo svolgimento della stessa e per la redazione della graduatoria finale.

Articolo 14

(Durata e finalità)

1. Il corso, istituito con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Si svolge a cura delle scuole individuate dal Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze organizzative e logistiche.
2. Il corso ha la durata di tre mesi ed è articolato in tre fasi formative, una realizzata in modalità *e-learning*, una di formazione residenziale presso un istituto, centro o scuola di formazione della Polizia di Stato (di seguito: scuole) e una di tirocinio applicativo presso la sede di servizio o di assegnazione, la cui sequenza e durata sono stabilite con il decreto di cui al comma 1.
3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura concorsuale presso le scuole, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, può disporre l'articolazione del corso in più cicli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 15 (Piano della formazione)

1. Il Piano della formazione, che definisce le aree di insegnamento, le materie e i relativi programmi è adottato con il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Art. 16 (Incarichi di insegnamento)

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è delegato ad adottare, per il corso disciplinato dal presente decreto, su proposta dei Direttori delle scuole, i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento relativi all'attività di docenza, fissando, per ogni materia prevista dal piano degli studi, il numero dei periodi didattici.

2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati, con il provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non ne consentano la prosecuzione.

Articolo 17 (Articolazione del percorso formativo)

1. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto degli allievi vice ispettori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.

2. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività che costituisce, per gli allievi vice ispettori, orario di servizio.

3. Nella fase formativa realizzata con didattica in presenza il calendario delle attività formative è definito dalla Direzione delle scuole. Il calendario della fase *e-learning* è stilato dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato per la fruizione dei moduli e dalle Direzioni delle scuole per l'erogazione delle lezioni in aula virtuale.

4. Nella fase di tirocinio applicativo la programmazione delle attività è stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attività si svolgono e costituisce orario di servizio.

Articolo 18 (Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica. In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 14, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.

1. Per coloro che accedono al corso successivamente al suo inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.

2. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo è approssimato per eccesso all'unità superiore.

3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui gli allievi vice ispettori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19

(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso le scuole, gli allievi vice ispettori sostengono un esame, consistente in una prova scritta e una orale sulle materie previste dal Piano della formazione.

2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalla Commissione di esame di cui all'articolo 20.

3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente profitto", "ottimo profitto", "segnalato profitto". Il corso si intende superato se l'allievo vice ispettore riporta un giudizio finale non inferiore a "sufficiente profitto".

4. Gli allievi vice ispettori che riportano il giudizio di "insufficiente profitto" non superano il corso; gli stessi sono restituiti ai servizi d'istituto e ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

5. Gli allievi vice ispettori che senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione di esame non si presentano alle prove sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

6. Gli allievi vice ispettori che per malattia o altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione di esame non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro la conclusione della fase di tirocinio applicativo, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.

7. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria, salvo il diverso contenuto delle prove di esame.

8. Gli allievi vice ispettori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere l'esame finale, compatibilmente con il proprio stato, a giudizio di un funzionario della carriera dei medici della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio sanitario della scuola o di altro Ufficio o Reparto dell'amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 20 (Commissioni di esame)

1. La Commissione di esame, costituita presso ciascuna scuola, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da due componenti scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione di esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso la scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso venga realizzato a cura di più scuole, è istituita, oltre alla Commissione di esame, la Commissione Unica di esame, composta dai direttori delle scuole interessate dallo svolgimento del corso integrata, ove risulti in numero pari, da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica di esame sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso la scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica di esame.
5. La Commissione di esame di cui al comma 1 predispone i contenuti delle prove sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, ne definisce i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga a cura di più scuole tali attività sono svolte dalla Commissione Unica di esame di cui al comma 3. In tal caso le Commissioni di esame istituite presso le singole scuole sovrintendono all'esame finale e predispongono le graduatorie parziali di fine corso, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica di esame.
6. Per ciascuno dei componenti delle commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il Segretario, sono designati i relativi supplenti.
7. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Articolo 21 (Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento dell'esame finale lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento, le Commissioni di esame possono essere affiancate da uno o più comitati di vigilanza, nominati dal Direttore della scuola, i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato del quadro permanente della scuola, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.